

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 11

Adunanza 9 marzo 2004

OGGETTO: TELERISCALDAMENTO TORINO CENTRO - CENTRALE TERMICA DI INTEGRAZIONE E RISERVA "POLITECNICO" ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO. PROPONENTE: A.E.M. TORINO. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/98. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED AUTORIZZAZIONI COORDINATE.

Protocollo: 267 – 62819/2004

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e l'Assessore ELENA FERRO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Gamba.

Premesso che:

- in data 16/05/2002 la società A.E.M. Torino S.p.a. con sede legale in Torino via Bertola n. 48, C.F. e P. I.V.A. n. 07129470014, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto denominato: *"Teleriscaldamento Torino centro - centrale termica di integrazione e riserva "Politecnico" ed ampliamento della rete di teleriscaldamento"*, da realizzarsi in Comune

di Torino, in quanto assoggettato alla Fase di Valutazione mediante Determinazione Dirigenziale n. 22-61339 del 15/03/2002;

- il progetto presentato rientra nelle categorie progettuali n. 40 e n. 42, rispettivamente recanti: "*impianti termici per la produzione di vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (ex cat. B1, n. 3)*" e "*impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda (ex cat. B.1, n. 27)*", appartenenti all'allegato B2 della L.R. 40/98: "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- il progetto è localizzato in Torino, in un'area situata all'incrocio di Via Boggio e C.so Ferrucci, contigua ai locali destinati al "Progetto Raddoppio del Politecnico". Il sito in questione, facente parte di un'area complessiva inizialmente di proprietà comunale e in concessione di diritto d'uso perpetuo al Politecnico di Torino, è stato ceduto alla società A.E.M. Torino S.p.a., con accordo fra le parti approvato dal Consiglio Comunale e prossimamente perfezionato con rogito notarile.
- in data 16/05/2002 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "*La Stampa*" dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della L.R. 40/98;
- l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 30/05/2002;
- in data 18/06/2002 la società A.E.M. ha presentato domanda di sospensione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale a seguito del riscontro da parte del Politecnico di Torino della presenza di inquinanti nel sottosuolo dell'area in esame;
- in data 06/06/2003, la Città di Torino ha comunicato che il progetto definitivo di bonifica e messa in sicurezza dell'area in esame prevedeva, quale unico vincolo per il sito relativo alla centrale termica A.E.M., una prescrizione di carattere gestionale;
- in data 17/06/2003, stante l'assenza di evidenti interferenze o di problematiche di compatibilità degli interventi di bonifica con il sito sede del progetto di centrale termica, questa Provincia ha comunicato alla società A.E.M. la riapertura dei termini del procedimento di Valutazione;
- in data 28/07/2003 la società A.E.M. Torino S.p.a. ha formulato istanza di riavvio del procedimento di Valutazione;
- l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 40/98;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 il procedimento di pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale ricomprende e pertanto deve essere coordinato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 40/98, con i procedimenti autorizzatori di carattere ambientale ed urbanistico necessari alla realizzazione del progetto;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 09/09/2003 e 22/01/2004 presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
- in data 03/10/2003 con nota n. 253420, a seguito delle determinazioni assunte nella seduta della Conferenza di Servizi del 09/09/2003, questa Provincia ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria: parte della documentazione richiesta è pervenuta a questa Provincia in data 05/12/2003, successivamente completata in data 30/12/2003;
- il termine ultimo per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, a norma dell'art. 12, comma 6, della L.R. 40/98, è il 29/03/2004;
- In data 02/07/2002, l'associazione ambientalista Legambiente ha fornito, con nota n. 149946 del 03/07/2002, le proprie osservazioni sul progetto in esame con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. N. 40/98. La Provincia di Torino ha esaminato il contenuto di tale documento ponendolo all'attenzione dell'Organo Tecnico. Gli elementi emersi nel corso del dibattito, attentamente valutati dal gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, non

hanno tuttavia fatto emergere elementi di novità in contrasto con le conclusioni cui è pervenuta la Conferenza dei Servizi.

Rilevato che:

- Il progetto di espansione del servizio di teleriscaldamento della Città di Torino, promosso dalla società A.E.M. Torino S.p.a. ed oggetto del presente atto, prevede uno sviluppo della rete di trasporto e distribuzione del calore tale da incrementare la volumetria complessiva di utenze di una quota pari a circa 9 milioni di m³.
- Tale progetto è direttamente connesso all'ampliamento e ripotenziamento della Centrale Termoelettrica di Moncalieri. Il calore erogato dalla centrale termica Politecnico verrà infatti prevalentemente assicurato dalla centrale di Moncalieri in assetto cogenerativo. Durante le punte di richiesta da parte dell'utenza sarà necessario attivare la centrale termica Politecnico, attuando così la funzione di integrazione per cui la centrale è stata progettata. La centrale è stata inoltre progettata al fine di svolgere una funzione di riserva, ossia per intervenire in caso di eventuali fuori servizio nell'ambito della rete di teleriscaldamento, raggiungendo nel più breve tempo possibile il carico necessario.
- Le principali opere in progetto sono composte da quanto segue:
 - una centrale termica, alimentata esclusivamente a gas naturale, costituita da quattro generatori di vapore (di cui uno previsto per il funzionamento di emergenza);
 - una rete di trasporto del calore che si dirama dalla centrale ai baricentri di carico termico.
- La distribuzione di energia termica da parte della centrale è inoltre connessa al funzionamento di un sistema di accumulo dell'energia prodotta dai cogeneratori di Moncalieri nelle ore di minimo carico termico.
- L'area occupata dalla centrale sarà pari a circa 1.500 m² in cui si trovano n. 2 edifici addossati ed un'area destinata ai serbatoi di accumulo (di circa 650 m²). All'estremità est si trova la torre caminaria costituita dai quattro camini di altezza pari a 50 m e del diametro pari a 1.8 m ciascuno.
- L'area occupata dalla rete complessiva di ampliamento del servizio di teleriscaldamento avrà un'estensione pari a circa 9 km² e coinvolgerà 97.530 utenti, situati per la maggior parte all'interno del territorio della Circoscrizione n. 3 del Comune di Torino, il restante nella Circoscrizione n. 1.
- In relazione alle acque superficiali è stata accertata l'assenza di un rischio di inondazione dell'area della centrale e non è emersa la presenza di bealere nel sito in esame.
- In relazione alle emissioni atmosferiche, per quanto riguarda la stima della dispersione in atmosfera nelle condizioni maggiormente critiche è stato utilizzato, in una prima fase, il modello lagrangiano stocastico ed in seconda fase, per le valutazioni di carattere climatologico un modello gaussiano.
- L'analisi dell'impatto acustico è stata effettuata utilizzando un modello matematico previsionale: i risultati hanno condotto a ritenere necessari alcuni accorgimenti tecnici di mitigazione e di contenimento (pareti di idonea massa superficiale, serramenti insonorizzati, silenziatori dissipativi, cabinati insonorizzati per sorgenti esterne, supporti antivibranti, trattamento delle superfici e schermi antirumore).
- È stata sviluppata un'analisi di rischio con identificazione dei pericoli ed analisi delle sequenze incidentali da cui è risultato che i rischi individuati sono completamente rientranti nei limiti di accettabilità.
- Per quanto riguarda le acque sotterranee la soggiacenza della falda acquifera superficiale è tale da evidenziare un franco minimo, tra la quota scavi prevista ed il livello piezometrico massimo, pari a circa 7 m.
- I prelievi idrici necessari all'approvvigionamento della centrale avverranno esclusivamente dalla rete dell'acquedotto (i consumi idrici risultano minimi e circoscritti all'uso civile ed antincendio).

- Gli scarichi saranno monitorati ed inviati al sistema fognario.
- La fase di cantiere per la realizzazione della Centrale termica si prevede possa richiedere un periodo pari a circa 24 mesi. Parte dei volumi di movimento terra verranno recuperati per la rimodellazione, mentre la parte non riutilizzata verrà inviata in discarica.
- La fase di cantiere per la realizzazione della rete di trasporto si prevede possa richiedere un periodo pari a circa 36 mesi ed i volumi di movimento terra saranno di notevole entità sia per quanto riguarda gli scavi sia per quanto riguarda il volume di sabbia e naturale necessari per la ricolmatura.
- Sia per quanto riguarda il movimento terra relativo alla realizzazione della Centrale sia per quanto riguarda la realizzazione della rete il Proponente intende predisporre, in fase esecutiva, un piano di gestione materiali che preveda come obiettivo prioritario il riutilizzo dei materiali di risulta.
- Il traffico indotto in fase di realizzazione è stato stimato in circa 2.400 mezzi per il trasporto del materiale di risulta derivanti dalla realizzazione della centrale. Il traffico indotto in fase di realizzazione della rete di trasporto può essere stimato pari a 57.000 automezzi.
- Per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico è prevista la realizzazione di un'architettura di forte evidenza e di riqualificazione urbana.
- Per quanto riguarda i vincoli presenti sulle aree oggetto degli interventi in progetto sono stati individuati alcuni viali alberati a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 490/99.

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo

- Ai fini delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche di cui al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 40/98, per il progetto in oggetto, possono essere ricomprese nel giudizio di compatibilità ambientale, le seguenti autorizzazioni:
 - procedura di cui all'art. 6 del D.P.R. 203/88 relativamente alla realizzazione della centrale termica;
 - procedure di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. relativamente all'attività di deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'impianto.
- Ai fini delle restanti autorizzazioni di cui all'art. 13 della L.R. 40/98 non è possibile coordinare per incompatibilità dei rispettivi tempi istruttori e pertanto non sono ricomprese nel giudizio stesso, le seguenti autorizzazioni:
 - certificato di prevenzione incendi, in relazione al quale la società A.E.M. aveva precedentemente presentato specifica istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il cui procedimento risulta ancora in itinere;
 - autorizzazione al prelievo idrico dalla rete acquedottistica ed all'allacciamento fognario, rispetto alle quali la società S.M.A.T., valutata dalla Conferenza la razionalità dell'uso dell'acqua, si riserva di rilasciare i provvedimenti di competenza, ai sensi del D.Lgs. 152/99, a seguito di presentazione del progetto definitivo di allacciamento;
 - autorizzazione alla realizzazione di interventi sui platani ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/04/1998, in relazione al quale il Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte ha comunicato la necessità di ricevere le richieste di autorizzazioni con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori che prevedano interventi interferenti con i platani (e comunque non prima di 90 giorni dall'inizio degli stessi).
- Non è inoltre ricompreso nel giudizio stesso il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 benché siano stati pressoché ultimati i competenti adempimenti istruttori, stante la necessità di pervenire ad un perfezionamento dell'atto di compravendita del terreno. Si rimette pertanto alla Struttura Unica Comunale la competenza del rilascio coordinato del provvedimento ad esso correlato e di eventuali altri atti autorizzatori.

- Con nota n. 23301 del 28/01/2004 il Comune di Torino, ha espresso il proprio parere positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto in esame.
- Stante quanto previsto negli elaborati progettuali e sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, gli interventi ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99 consistono unicamente in opere interrato che non prevedono il taglio od il danneggiamento di alberature, per cui non risulta necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto medesimo.
- Ai sensi della vigente normativa, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. l'attività svolta deve essere coperta da idonee garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate secondo le modalità previste dalla D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.
- Con nota n. 473 del 22/01/04 il Comune di Torino ha espresso il proprio parere positivo anche ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 203/88.

Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40, ha elaborato la relazione generale sul progetto ("Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico"). Da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Dal punto di vista programmatico

- Lo sviluppo del servizio di teleriscaldamento è perseguito dalla società A.E.M. Torino S.p.a. su preciso indirizzo della Città di Torino, in coerenza con gli orientamenti facenti parte della programmazione provinciale e regionale. Il piano di sviluppo prevede l'espansione del servizio di teleriscaldamento nella cosiddetta Zona Centro (ovvero nell'area compresa tra corso Tirreno, corso Brunelleschi, corso Francia, corso Inghilterra, corso Vittorio Emanuele II e via Sacchi) a partire dal sistema già esistente denominato Torino Sud.
- Dal punto di vista della programmazione energetica provinciale si ritiene che la cogenerazione con teleriscaldamento fornisca un interessante contributo per la soluzione di alcune problematiche ambientali legate al riscaldamento delle abitazioni. La diffusione del teleriscaldamento consente di eliminare i generatori di calore delle abitazioni che si allacciano al servizio con conseguente razionalizzazione complessiva degli impianti e maggiore facilità di controllo dell'inquinamento ambientale. La gestione ed il controllo di un impianto centralizzato risulta infatti più semplice ed efficace rispetto ad un'innomerevole quantità di piccoli impianti e punti di emissione in atmosfera. Il teleriscaldamento offre inoltre una maggiore sicurezza da parte degli utenti, con l'esclusione dei pericoli connessi alla manutenzione delle caldaie autonome, spesso responsabili di gravi incidenti. Da ciò deriva inoltre un minore consumo di combustibile e minori emissioni inquinanti.
- L'integrazione del progetto con il sistema complessivo di produzione del calore per il servizio di teleriscaldamento della città, che costituisce senza dubbio uno dei presupposti programmatici positivi alla realizzazione dell'opera in progetto, presenta l'opportunità di valutare azioni di ottimizzazione degli usi energetici del sistema nel suo complesso. Tali misure possono costituire infatti una importante misura di mitigazione dei fattori di impatto del progetto, e rafforzarne la sostenibilità ambientale. In particolare si riportano di seguito gli approfondimenti che si ritengono necessari a tal scopo:
 - un'analisi di fattibilità tecnico-economica di un sistema di teleraffrescamento;
 - un progetto commerciale di promozione di una tariffa diversificata (diurna-notturna) nell'area di espansione della rete;

- una proposta commerciale dettagliata circa l'offerta di un servizio di contabilizzazione individuale del calore.
- In data 28/10/2003 è stato sottoscritto formalmente il Protocollo d'Intesa Trilaterale fra A.E.M. Torino, Politecnico di Torino e Città di Torino con il quale sono stati regolarizzati definitivamente i rapporti fra i soggetti firmatari sui campi di interesse comune.
- In data 04/11/2003, con D.G.C. 9039/009, la Città di Torino, ha deliberato in merito alla modificazione della destinazione d'uso a P.R.G.C. della porzione di terreno sul quale verrà realizzata la centrale. La cessione dell'area alla società A.E.M. Torino da parte della Città di Torino ha comportato la necessità di variare il P.R.G.C. per individuare la nuova specificazione del tipo di servizio pubblico previsto per l'area interessata da "altre destinazioni di interesse generale – istruzione universitaria" ad "altre attrezzature di interesse generale – attrezzature ed impianti tecnologici" in ambito consolidato (Zone consolidate residenziali miste).
- In data 25/11/2003, con D.G.C. n. 10294/008 la Città di Torino ha deliberato la cessione ad A.E.M. Torino del terreno oggetto dell'intervento in esame. Il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente quanto sopra in data 19/12/2003.

Dal punto di vista progettuale

- L'intervento oggetto del presente provvedimento prevede la realizzazione di una centrale termica costituita da n. 4 caldaie di integrazione e riserva aventi le seguenti caratteristiche tecniche ciascuna della potenza termica nominale pari a 89,18 MW.
- Per la produzione di acqua surriscaldata sono previsti n. 2 scambiatori di calore a fascio tubiero di potenza termica di 255 MWt cadauno.
- La distribuzione di energia termica da parte della centrale è connessa al funzionamento di 3 serbatoi con funzione di accumulo dell'energia prodotta dai cogeneratori di Moncalieri nelle ore di minimo carico termico.
- La rete di trasporto del calore si dirama dalla centrale verso n. 30 baricentri di carico termico e prevede la posa con la posa di circa 15 km di doppia tubazione.
- La rete di distribuzione del calore, che si dirama dai baricentri di carico termico verso le utenze mediante la posa di circa 90 km di doppia tubazione, verrà realizzata successivamente in quanto, allo stato attuale, non risulta possibile pianificare a priori il percorso essendo questo vincolato dal numero e dall'ubicazione delle utenze che aderiranno al servizio di teleriscaldamento.
- Il progetto prevede l'installazione di quattro caldaie unicamente per favorire un'elevata affidabilità dell'impianto per cui, anche in relazione alle soglie dimensionali previste dalle normative inerenti le procedure di valutazione impatto ambientale, nonché in riferimento agli studi ed alle valutazioni istruttorie condotte, la centrale in esame potrà essere autorizzata con il vincolo al funzionamento contemporaneo di non più di 3 caldaie di potenza termica nominale complessiva pari a 267.54 MW.
- In funzione dei valori di potenza di picco immessa in rete e di energia prodotta annualmente, dichiarati dal proponente, saranno inoltre rispettivamente fissate le emissioni massime orarie e le emissioni massime annuali consentite, in quanto posti alla base delle valutazioni ambientali effettuate e della conseguente istruttoria condotta.
- Potrà essere ammessa deroga ai suddetti valori di emissione per il verificarsi di avvenimenti contingenti quali blocchi o guasti degli altri gruppi di produzione di energia allacciati alla rete di teleriscaldamento. Tali situazioni dovranno essere comunicate tempestivamente alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. e al Comune di Torino.
- Ai fini della valutazione del monte di energia prodotto dovranno essere monitorati in continuo la portata e la temperatura dell'acqua della rete di teleriscaldamento.
- Qualora fosse necessario operare in condizioni di esercizio che comportino una produzione di energia superiore a quanto autorizzato con il presente provvedimento

l'Azienda dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 203/1988.

- Il confronto con le migliori tecniche disponibili previste in ambito IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control: procedimento amministrativo di autorizzazione integrata ambientale di cui alla direttiva 96/61/CE, come attuata nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 372/99*) e con i valori di emissione indicati non è stato possibile poiché il Draft di settore esclude espressamente la trattazione delle caldaie analoghe a quelle in progetto. Il proponente ha comunque condotto specifiche indagini di mercato verificando di poter garantire un valore di concentrazione massima in emissione da ciascuna caldaia, relativamente all'inquinante NO_x, pari a 120 mg/Nm³.
- AEM Torino dovrà comunque adottare le migliori tecnologie primarie disponibili all'atto dell'ordinazione delle apparecchiature per il contenimento degli NO_x e del CO. I valori limite di emissione potranno essere ridefiniti alla luce della disponibilità di bruciatori a bassissima emissione e comunque in funzione delle migliori tecniche disponibili in fase di Autorizzazione Integrata Ambientale, qualora prevista.

Dal punto di vista ambientale

- La Centrale in progetto è destinata a svolgere funzioni di integrazione e riserva al sistema di generazione per la rete di teleriscaldamento e, da questo punto di vista, il suo limitato utilizzo costituisce uno degli elementi che assicurano che il progetto abbia un impatto contenuto sul territorio circostante, andando invero a migliorare, in termini di emissioni in atmosfera, la situazione preesistente, relativa allo stato di qualità dell'aria. Il rispetto di questa condizione di esercizio risulta pertanto di fondamentale importanza per l'accettabilità di un progetto di tale entità, collocato in prossimità del centro cittadino e comunque notevolmente integrato nel tessuto urbano residenziale della città. Tale condizione dovrà essere garantita attraverso una limitazione delle condizioni di utilizzo della centrale termica, assicurando in tal modo sia la priorità di produzione di energia termica da parte della centrale termoelettrica in assetto cogenerativo sia il rispetto delle valutazioni condotte dal punto di vista dell'impatto del progetto sull'ambiente.
- Per quanto riguarda lo stato di qualità dell'aria il progetto si ritiene esauriente per quanto riguarda il quadro emissivo, la valutazione delle ricadute sui recettori più sensibili e l'analisi svolta, a seguito dello studio climatologico, effettuando un confronto con le principali stazioni urbane della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.
- Complessivamente dall'analisi dei bilanci di massa degli inquinanti emessi e dello studio climatologico (valutazione delle mappe di variazione delle concentrazioni medie annue dell'inquinante NO_x), si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria a seguito dell'avvio della centrale con la conseguente sostituzione delle caldaie domestiche, in particolare nell'area di realizzazione del teleriscaldamento.
- Al fine di monitorare le emissioni gassose sarà necessario installare per ogni generatore un rilevatore in continuo degli ossidi di carbonio, dell'ossigeno e degli ossidi d'azoto. In fase di istruttoria è stato inoltre ritenuto necessario assicurare un misuratore di velocità dei fumi.
- Gli impianti dovranno essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto di valori limite di massima concentrazione ammessa di inquinanti, stabiliti in fase istruttoria, in funzione degli impianti previsti e dello stato dell'ambiente.
- L'esercizio e la manutenzione degli impianti dovranno essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione definiti. Sarà pertanto necessario verificare annualmente la taratura dei bruciatori in modo da garantire il mantenimento delle condizioni ottimali di combustione ed il più basso livello emissivo.
- Qualunque anomalia di funzionamento tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporterà la sospensione delle relative attività per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi. Sarà pertanto necessario assicurare un

protocollo gestionale che preveda le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

- L'azienda dovrà inoltre rispettare alcuni adempimenti iniziali e periodici che verranno prescritti in merito a quanto segue:
 - comunicazione della data di avviamento dell'impianto
 - rilevamenti delle emissioni
 - autocontrolli
 - trasmissione dei risultati analitici degli autocontrolli
 - trasmissione del report annuale
- Per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni l'azienda dovrà rilevare in continuo le concentrazioni di NO_x (NO, NO₂), CO e O₂ libero nonché la temperatura, l'umidità e la portata volumetrica degli effluenti gassosi provenienti da ciascun camino. Ogni camino dovrà esser dotato di un autonomo sistema di misura. I dati prodotti dal sistema di misura devono essere registrati in continuo unitamente alla portata di gas naturale alimentata a ciascuna caldaia nello stesso intervallo di tempo.
- In relazione al consumo di risorse idriche in progetto è previsto un prelievo di acqua pari a 225.7 t/a, la maggior parte della quale (175 t/a) viene utilizzata a scopo idropotabile e per usi interni di centrale, mentre la quota parte restante costituisce acqua di evaporazione (37.4 t/a) ed acqua reflua di centrale (13.3 t/a). La rete acquedottistica alimenterà l'impianto per la produzione di acqua demineralizzata che a sua volta alimenterà il termodotto nel quale si realizza il ciclo chiuso di teleriscaldamento, salvo periodici reintegri.
- Il Capitolato Speciale d'Appalto dovrà contenere specifiche prescrizioni da impartire agli aggiudicatari dei lavori di cui al progetto approvato con il presente provvedimento. Le prescrizioni dovranno in particolar modo riguardare l'inquinamento acustico, l'inquinamento atmosferico, lo sfruttamento delle risorse idriche e la tutela dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, la produzione di rifiuti e la pianificazione della viabilità.
- In data 08/05/2003 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi del D.M. 471/99 per l'approvazione del Progetto Definitivo di bonifica e messa in sicurezza dell'area sede di espansione del Politecnico di Torino, comprensiva dell'area destinata all'intervento di cui in oggetto. Stante l'assenza di evidenti interferenze o di problematiche di compatibilità degli interventi di bonifica con il sito sede del progetto di centrale termica, il progetto definitivo di bonifica prevede, quale unico vincolo per l'area relativa alla centrale termica A.E.M., che vengano garantiti 3 ricambi d'aria orari nei locali interrati, onde prevenire il rischio di intrusione di vapori di tetracloroetilene, presente in falda già a monte dell'area.
- I lavori di scavo per la realizzazione della centrale e per la posa delle condutture di teleriscaldamento, attraverseranno in più punti, nella parte settentrionale del circuito, il percorso dell'antica strada per Rivoli e la Valle di Susa, aree note in letteratura come sede di necropoli di età romana per cui risulta necessario che gli stessi vengano effettuati con assistenza archeologica da parte di operatori specializzati.
- Per quanto concerne il paesaggio urbano la scelta operata da A.E.M. Torino è stata quella di associare all'impianto un'architettura di forte impronta percettiva, che consentisse di caratterizzare l'intervento nell'ambito di un contesto urbano che sta vivendo un momento di estesa riqualificazione. Fermo restando il progetto architettonico già valutato nell'ambito della presente istruttoria, ulteriori sviluppi dei dettagli relativi all'inserimento paesaggistico verranno ulteriormente definiti nell'ambito di successivi accordi con la Città di Torino.

Ritenuto che l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, il tutto allegato alla presente deliberazione, quale Allegato A, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- con la realizzazione dell'intervento in oggetto potranno essere conseguiti sostanziali miglioramenti del rendimento del sistema di teleriscaldamento della città, con l'installazione degli accumulatori di calore;
- l'implementazione della Rete Teleriscaldamento Torino Centro sarà tale da consentire una riduzione dell'impatto complessivamente derivante dalla dismissione delle caldaie domestiche che verranno sostituite dalla rete; sarà inoltre anche garantita una più efficace gestione della generazione di calore ad uso domestico, un maggiore controllo sulla qualità ed efficienza della combustione e delle emissioni, in ragione delle tecnologie impiegate e della centralizzazione del sistema, un rilascio in atmosfera dei fumi a quote notevolmente più elevate e con parametri differenti di velocità e turbolenza, una minor produzione locale di energia per effetto di trasferimento della produzione del calore di base alla centrale termoelettrica di Moncalieri in assetto cogenerativo e la sostituzione, in parte, dei combustibili maggiormente inquinanti come il gasolio;
- il progetto evidenzia inoltre una situazione migliorativa dal punto di vista ambientale, in particolar modo in relazione allo stato di qualità dell'aria, che discende fondamentalmente dal regime di funzionamento prospettato, ossia di integrazione e riserva del servizio di teleriscaldamento;
- non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'inserimento di questo nuovo impianto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area oggetto degli interventi in progetto, anche in relazione al fatto che si inseriscono nel contesto urbano con adeguate misure di mitigazione e presidi ambientali;
- per quanto riguarda il sito prescelto per la realizzazione della centrale, tale scelta localizzativa è da ritenersi positiva sia in relazione alla sua baricentricità rispetto alle utenze da riscaldare sia nell'ottica del recupero di un'area industriale dismessa;
- sono da ritenersi efficaci le procedure proposte dalla società proponente, finalizzate ad una corretta gestione dell'impianto e di eventuali emergenze;
- sulla base dei presidi previsti e delle valutazioni previsionali condotte si ritiene compatibile l'impatto acustico post operam che verrà comunque da subito monitorato al fine di verificare la correttezza delle previsioni e di assicurare, se del caso, ulteriori interventi di mitigazione;
- alcune prescrizioni di carattere progettuale e gestionale potranno rivelarsi sufficienti a mitigare o eliminare del tutto gli impatti ambientali residui ed a garantire la sicurezza, per quanto di competenza di questa Provincia, del progetto presentato;
- per le motivazioni sopra citate il progetto in esame si può considerare compatibile con l'ambiente, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni riportate per la mitigazione, compensazione e/o monitoraggio degli impatti contenute nell'Allegato B;
- il progetto di realizzazione della centrale termica può essere autorizzato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88 subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'Allegato C;
- può inoltre essere autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 l'attività di deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'impianto subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'Allegato D;
- a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti, è necessario prescrivere che vengano prestate idonee garanzie finanziarie secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto: la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica e sicurezza nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

Visti:

- i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" presente agli atti
- L.R. n. 44 del 26/04/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs n. 112/1998";
- L.R. N. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i.: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e s.m.i.: "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali";
- L.R. n. 43 del 07.04.2000 e s.m.i.: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 372: "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".
- D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e s.m.i. "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti", in particolare l'art. 27 relativo all'approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché l'art. 28 relativo all'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;
- L.R. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione, all'art. 3 ha delegato alle Province la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento di cui al D.Lgs. 22/97;
- D.G.R. N. 20-192 del 12 giugno 2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/1997";
- D.Lgs. n. 152 del 1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- Legge n. 447 del 26/10/95 e s.m.i.: "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- L.R. 20/10/2000, n. 52: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. N. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all'istanza del 16/05/2002 e successive integrazioni, denominato: "*Teleriscaldamento Torino centro - centrale termica di integrazione e riserva "Politecnico" ed ampliamento della rete di teleriscaldamento*", da realizzarsi in Comune di Torino, allegato alla presente deliberazione quale Allegato A di cui costituisce parte integrante e sostanziale, presentato dalla società A.E.M. Torino S.p.a. con sede legale in Torino via Bertola n. 48, C.F. e P. I.V.A. n. 07129470014; il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, riportate nell'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:
 - a) autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 203/88 e s.m.i. alla costruzione ed all'esercizio della centrale termica di cui all'Allegato A sopra richiamato, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nell'Allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) approvazione del progetto di cui all'Allegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., relativamente alla vasca interrata della capacità massima di stoccaggio pari a 100 m³ di rifiuti non pericolosi prodotti dalla centrale termica, da realizzarsi all'interno dei locali della centrale stessa, relativamente al codice CER 19 09 06 e secondo le modalità di trattamento di cui all'Allegato D, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - c) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle opere approvate nel precedente punto;
 - d) autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per anni cinque a decorrere dalla data di ricevimento della relazione di collaudo finale della vasca da parte della Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'esercizio dell'attività di deposito preliminare dei rifiuti provenienti dalla propria attività di cui al punto D15 dell'Allegato B al D.Lgs. 22/97 e s.m.i., limitatamente alle tipologie e con le modalità individuate nel progetto approvato (Allegato A) e secondo le prescrizioni e condizioni di cui all'Allegato D facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l'igiene e la sicurezza, la società A.E.M. Torino S.p.a. dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-

sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

5) di prescrivere inoltre che:

- a) la società AEM Torino S.p.a. definisca, in accordo con il Coordinamento Centrale VIA-VAS ed il Dipartimento ARPA territorialmente competente, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività prescritte, laddove non già definito nel presente provvedimento;
- b) la società AEM Torino S.p.a. comunichi, con congruo preavviso, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo, in fase di cantiere, dell'attuazione delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- c) il Direttore dei Lavori trasmetta all'ARPA Piemonte (Coordinamento Centrale VIA-VAS e Dipartimento competente per il territorio), secondo le tempistiche concordate e/o stabilite, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione di progetto fornita e integrate da quelle prescritte con il presente provvedimento;

6) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente
f.to G. Gamba